



# Comune di Agliana

Provincia di Pistoia

*Il Sindaco*

Egr. Consigliere  
CIOTTOLI Maurizio

ciottoli.maurizio@pec.cheapnet.it

OGGETTO: Risposta a Sua interrogazione prot. 3939 del 18.02.2016

Gentile Consigliere,

di seguito si forniscono le risposte alle domande da Lei poste nell'interrogazione in oggetto:

- 1) A seguito dell'emissione della sentenza del Consiglio di Stato n. 530/2015 e del conseguente definitivo annullamento della procedura concorsuale a seguito della quale il sig. Nesti era stato a suo tempo reinquadrato in categoria D, il medesimo è stato semplicemente ricollocato nella qualifica e posizione funzionale che possedeva in epoca antecedente a tale inquadramento ed in ragione della quale nel 1996 era stato assunto dal Comune. Tale ricollocazione è perfettamente legittima confermando l'inesistenza di ogni e qualsiasi ipotesi di illegittimità degli atti adottati dal Comune al riguardo quali effetto sostanziale della sentenza.
- 2) La determinazione della Dott.ssa Bellini non ha previsto alcuna riassunzione ma una ricollocazione in quanto il Dott. Nesti, come già detto, era già dipendente dell'Ente prima del concorso. L'avverbio "cautelativamente" è stato inserito riferendosi al fatto che la sentenza, in quanto definitiva, doveva essere eseguita "a cautela" dell'Ente. La sentenza di giugno cui fa riferimento, pervenuta a questo Ente alla fine del mese di settembre 2015, e quindi successiva alla determinazione della Dott.ssa Bellini del febbraio 2015, ha stabilito che nulla era dovuto al Dott. Goduto a titolo di risarcimento del danno e nulla ha a che vedere con gli atti di cui sopra.
- 3) Il Segretario Comunale non ha poteri impositivi nei confronti della Amministrazione Comunale ma solo, come detto sopra, di consulenza giuridico-amministrativa. In ogni caso – per quanto riferito alla sentenza del Tar 2010 ed alla ottemperanza della medesima – non esistevano i presupposti per una tale disposizione in quanto lo stesso Tar ha evidenziato, nella sentenza 2031/2010, che la domanda del ricorrente ad essere collocato al primo posto della graduatoria e ad essere nominato in ruolo risultasse inammissibile, in quanto in capo all'interessato potevano evidenziarsi solo posizioni di interesse legittimo e non di diritto



# Comune di Agliana

Provincia di Pistoia

*Il Sindaco*

soggettivo; in ogni caso sarebbe stato necessario chiedere al Giudice i chiarimenti sulla corretta procedura da seguire tenuto conto che la decisione del TAR non faceva riferimento a tale ipotesi. Proposto il ricorso al Consiglio di Stato, l'Amministrazione si determinava, alla luce di proprie considerazioni, ad attendere che la sentenza divenisse definitiva. Il Segretario riferisce altresì di avere, per le vie brevi, rappresentato, unitamente all'avvocato dell'Ente, che, formalmente, la sentenza del TAR, in assenza di sospensiva, era esecutiva. Rispetto poi alle valutazioni politiche sottese alla decisione di attendere la sentenza del Consiglio di Stato, le stesse esulano dalla sfera di competenza del Segretario Comunale e del Legale dell'Ente. Su tale valutazioni mi limito pertanto a rilevare come in una prima fase, ed a seguito della richiesta del Comune di sospensiva della sentenza TAR 2031/2010, contestuale al ricorso in appello presso il Consiglio di Stato ( Febbraio 2011 ), vi fosse stato un sostanziale accordo delle parti esplicitato in udienza il 29.04.2011, affinché non si procedesse alla immediata esecuzione della sentenza, in attesa di un prospettato pronunciamento di merito, atteso allora, come imminente. Considerati dunque, i molteplici interessi in gioco e le articolate motivazioni che insistevano a supporto del contenzioso, la decisione assunta poteva altresì apparire in linea con i principi dell'ordinamento giuridico, in particolare con quello del buon andamento, di rango costituzionale, e con la giurisprudenza amministrativa: *"Una totale esecuzione delle statuizioni rese in primo grado, ove queste fossero poi modificate in appello, comporterebbe una serie di effetti problematici e delicati, dovendosi poi modificare la situazione di fatto venutasi a creare a causa di detta totale esecuzione, in modo da conformarla alla definitiva statuizione del Giudice di appello "* (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I,21/01/2013, n.63 ).In conclusione, la valutazione di non ottemperare alla sentenza, in attesa della sua definitività, appare fondata giuridicamente. Per quanto riguarda le cifre erogate al Dott. Nesti, queste risultano legittimamente percepite anche per il periodo in cui lo stesso ha effettuato la funzione di Comandante, in applicazione degli art.36 Costituzione, degli articoli 2126 e 2041 del Codice Civile in quanto la prestazione è stata comunque regolarmente svolta per quantità e qualità tipiche della categoria D3 e della posizione di Responsabile della Polizia Municipale.

Agliana, 22.03.2016



Il Sindaco

Dott. Giacomo Mangoni